

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 28 MARZO 2024**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto l’art. 4, lett. b), dello Statuto che prevede tra le finalità istituzionali dell’Ente il presidio dei molteplici versanti della mobilità e la diffusione della cultura dell’automobile; vista la nota prot. n. 47/24 del 19 marzo 2024, con la quale la Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo sottopone all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di un Protocollo d’intesa di durata triennale tra l’ACI, il Club ACI Storico e la *Federation of Classic Car China-FCCC*; preso atto che la FCCC è un’organizzazione pubblica cinese senza scopo di lucro, affiliata alla *Chinese Culture Promotion Society*, che svolge attività di promozione della cultura cinese e di scambi culturali internazionali nei settori delle automobili, della cultura e dello sport, nonché di organizzazione e promozione di eventi, esposizioni e gare nell’ambito del motorismo storico; tenuto conto che il Club ACI Storico, di cui l’ACI è fondatore e che aderisce all’Ente ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, è un’associazione costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile per concorrere alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’ACI in materia di promozione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio storico automobilistico; considerato che ai fini delle valutazioni di competenza in merito alla collaborazione internazionale in parola, l’Ente ha preventivamente sottoposto l’iniziativa al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha rappresentato l’assenza di motivi ostativi in proposito; tenuto conto che nessuna osservazione circa la sussistenza di motivi ostativi è egualmente pervenuta dagli Automobile Club cinesi aderenti alla Federazione Internazionale dell’Automobile, interpellati dall’ACI; visto lo schema di atto all’uopo predisposto, in relazione alla cui sottoscrizione l’Avvocatura dell’Ente ha espresso il proprio *nulla osta*; tenuto conto che gli ambiti della collaborazione si sostanziano nella realizzazione di interventi di interesse comune riferiti, in particolare, all’organizzazione congiunta di eventi volti alla reciproca promozione delle iniziative organizzate dalle parti, alla fornitura alla FCCC, da parte dell’ACI, di competenze specialistiche e di supporto per gli aspetti culturali e tecnici del motorismo storico, nonché alla messa a disposizione, da parte dell’Ente e del Club ACI Storico, del *know how* necessario ai fini dello sviluppo di *standard* per la certificazione dei veicoli storici in Cina, in linea con le linee guida internazionali di settore; considerato che l’insieme delle iniziative previste nell’ambito dell’accordo si colloca nel contesto delle attività presidiate dall’ACI di promozione della cultura e dello sport automobilistico, oltre che di valorizzazione del patrimonio storico-culturale rappresentato dai veicoli di interesse storico e collezionistico; tenuto conto che la stipula dell’accordo non comporta allo stato oneri a carico dell’ACI e che è demandata a successivi accordi operativi o scambi di note tra le parti la definizione delle modalità organizzative ed economiche delle attività che saranno poste in essere”.

nell'ambito dell'intesa; ritenuto di dare corso all'iniziativa, che risulta in linea con le finalità istituzionali dell'ACI e con gli indirizzi strategici della Federazione in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico, nonché di sviluppo di collaborazioni con il Club ACI Storico e con istituzioni di livello internazionale; all'unanimità: **autorizza** la stipula di un Protocollo d'intesa di durata triennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione tra ACI, il Club ACI Storico e la *Federation of Classic Car China-FCCC*, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di delega nonché con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

Allegato 4

**Protocollo di intesa**

**tra**

**l'Automobile Club d'Italia** (di seguito denominato “ACI”), con sede legale in Roma, Via Marsala n. 8, C.F. 00493410583, P. IVA 00907501001, in persona in persona della Dott.ssa Giuseppina Fusco, Vice Presidente dell’Ente;

**Club ACI STORICO**, (di seguito denominato “ACI STORICO”), con sede legale in Roma, Via Marsala 8, C.F. 97754640585, in persona dell’Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Associazione,

**Federation of Classic Car China - FCCC** (di seguito denominata “FCCC”), con sede legale in China MI Center First Floor A706 Building 21No 27 Xi Dawang Road, Chaoyang District 100022, Beijing China, in persona di Wu Zheng, Presidente della Federazione;

definite congiuntamente “le Parti”

**premesso che**

- ACI è un ente pubblico non economico a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
- ACI è un Ente riconosciuto dal CONI e dalla FIA - Federazione Internazionale dell’Automobile, di cui è membro fondatore, quale unica Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e, in tale veste istituzionale, promuove e organizza le attività e gli eventi sportivi automobilistici di rilievo nazionale e internazionale;
- ACI è socio fondatore di ACI Storico, Associazione costituita ai sensi degli artt. 36 e sgg. del codice civile al fine di perseguire la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio automobilistico storico;
- ACI Storico, in tale ambito concorre alla realizzazione delle finalità statutarie dell’ACI, con

particolare riferimento alla salvaguardia e alla promozione dell'automobilismo di interesse storico;

- FCCC è l'organizzazione ufficiale no profit più grande riconosciuta in Cina sui veicoli d'epoca, è stata fondata nel 2015 al fine di creare una piattaforma di scambio di informazioni su veicoli d'epoca nazionali e stranieri. FCCC è incaricata del restauro, valutazione e certificazione di veicoli d'epoca e della cura dello sviluppo del mercato delle auto d'epoca in Cina. Ogni anno FCCC organizza diversi eventi come la serie di rally più influente "Top City Classic Rally China", esibizioni, conferenze e altre manifestazioni in Cina e cura la pubblicazione di libri e riviste. Collabora alla pubblicazione della versione cinese di "Auto, motor und sport", del sito web, web tv e social media, la più influente pubblicazione in Cina sul motorismo con cinquecentomila lettori;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha formulato rilievi sull'attuazione della collaborazione tra le Parti in coerenza con gli orientamenti governativi e le funzioni istituzionali dell'ACI;
- le Parti, considerato il comune interesse alla promozione e allo sviluppo dell'automobilismo storico e la competenza e la professionalità di ACI nell'organizzazione di eventi relativi all'automobilismo sportivo e storico, intendono definire, mediante il presente Protocollo di intesa, le modalità della collaborazione per la promozione e lo sviluppo del settore;

le Parti, così rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**  
**Premesse**

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Le Parti, considerato l'interesse comune per la tutela, la conservazione e la salvaguardia dei veicoli storici e per la promozione della cultura e della conoscenza del motorismo storico, intendono avviare una cooperazione e una sinergia in tale ambito come valore aggiunto per entrambe le Organizzazioni.

**Art. 3**  
**Impegni delle Parti**



1. Le Parti si dichiarano disponibili a cooperare nelle seguenti aree di interesse:

- Organizzazione congiunta di eventi relativi ai veicoli d'epoca e realizzazione nel territorio della Repubblica Popolare Cinese di attività connesse come, esibizioni, forum, concorsi di eleganza e altri eventi;
- Promozione di eventi mediante la reciproca pubblicità delle iniziative organizzate da una Parte sui media dell'altra Parte;
- Fornitura di competenze e di supporto organizzativo da parte dell'ACI. Su richiesta di FCCC, ACI garantisce la propria disponibilità a inviare propri rappresentanti per partecipare a forum e workshop, a trattare aspetti culturali e tecnici del motorismo storico, come il restauro di veicoli d'epoca, a fornire il proprio supporto per la valutazione e la certificazione dei veicoli storici e per l'organizzazione di manifestazioni di settore e altro. Sono integralmente a carico di FCCC l'organizzazione della trasferta, comprendente anche la copertura delle relative spese di viaggio, vitto e alloggio e gli eventuali compensi professionali del personale incaricato della partecipazione alle attività in argomento;
- Attività di certificazione. Al fine di assicurare lo sviluppo dell'auto storica in Cina, FCCC si impegna a collaborare con ACI e ACI Storico per lo sviluppo di standard per l'identificazione e la valutazione di veicoli storici sulla base dell'esperienza di ACI e ACI Storico coerente con le linee guida internazionali riconosciute da entrambe le Parti;
- Attività di rappresentanza. Delegazioni di entrambe le Parti saranno reciprocamente invitate a partecipare agli eventi di maggior rilievo, al fine di favorire la reciproca conoscenza e lo sviluppo di ulteriori forme di cooperazione.

#### **Art. 4**

##### **Diritto di esclusività**

1. Il rapporto tra le Parti per le attività indicate nell'art. 3 ha carattere di esclusività reciproca, fatta eccezione per le manifestazioni sportive per la cui realizzazione le Parti potranno comunque collaborare.

#### **Art. 5**

##### **Modalità economiche e operative**

1. Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti ad eccezione di quanto previsto a carico di FCCC nel precedente art. 3.

2. Le modalità organizzative ed economiche di eventuali iniziative che si renderanno necessarie per l'attuazione del presente Protocollo di intesa, tra quelle indicate all'art. 3, saranno disciplinate mediante la stipulazione di appositi accordi operativi o scambio di note tra le Parti.

**Art. 6**

**Durata e Rinnovo**

1. Il Protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.
2. È vietato il rinnovo tacito del presente Protocollo di intesa.
3. Il presente Protocollo di intesa può essere modificato e integrato solo con atto formale sottoscritto dalle Parti.
4. Alla data di scadenza il Protocollo di intesa potrà essere espressamente rinnovato, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

**Art. 7**

**Recesso**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Protocollo di intesa ovvero di scioglierlo consensualmente qualora non si trovassero nelle condizioni di proseguire il rapporto di collaborazione anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà o non sussistessero più le condizioni e le motivazioni della collaborazione medesima.
2. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta con un preavviso di almeno sessanta giorni.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi operativi, di cui all'art. 5, comma 2, già stipulati alla data di estinzione del Protocollo di intesa, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

**Art. 8**

**Comitato di coordinamento e comunicazioni**

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività previste dal presente Protocollo di intesa le Parti istituiscono un comitato di coordinamento paritetico così costituito:  
per ACI, XXX (o suo delegato);

N

per ACI Storico, XXX (o suo delegato)

per FFFC

Tan Bo, email : [tanbo@connect.com.cn](mailto:tanbo@connect.com.cn), cell. 0086 139 1181 8871

Juan Bautista Simoni, email : [jbsimoni@outlook.com](mailto:jbsimoni@outlook.com), cell. Italia: 342 9515500, cell.Cina:  
0086 139 0111 6141

2. Le comunicazioni relative all'attuazione del presente protocollo saranno indirizzate a

per ACI, indirizzo email

per ACI Storico, indirizzo email

per FFFC

Tan Bo, email: [tanbo@connect.com.cn](mailto:tanbo@connect.com.cn), cell. cell. 0086 139 1181 8871

Juan Bautista Simoni, email [jbsimoni@outlook.com](mailto:jbsimoni@outlook.com), cell. Italia 342 9515500, cell. Cina  
0086 139 0111 6141

Letto, approvato e sottoscritto.

Per ACI

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Per ACI STORICO

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Per FCCC

Il Presidente

Wu Zheng

/